

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

RICORSO CONTENENTE ISTANZA CAUTELARE

PER:

Piscicoltura Orbetello s.r.l. agricola, P.IVA e C.F. 01679400380, con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), via Enrico Fermi, 7, in persona del proprio amministratore unico e rappresentante legale, Sig. Domenico Lococo, nato a Roma, il 4 novembre 1996, C.F.: LCC DNC 96S04 H501A, residente in Roma alla Via Girolamo Nisio n. 57, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Marco De Rossi (C.F.: DRS MRC 73B19 H501Q – PEC: marcoderossi@ordineavvocatiroma.org – fax: 06 8540941) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n. 3, come da procura in calce al presente atto.

- ricorrente -

CONTRO:

Regione Toscana - Direzione Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia E Pesca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Via di Novoli n. 26;

- resistente -

NONCHE' CONTRO

Troticoltura Toscana di Pasquali Alessandro, P.I. 01021500457, in persona del titolare, con sede in Tresana (MS) Località Ponte

- controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI:

del Decreto Dirigenziale n. 4906 del 18 marzo 2021 (di seguito, il «**Decreto Dirigenziale**»), avente ad oggetto “*FEAMP 2014-2020 misura 2.48: approvazione graduatoria domande di cui al bando approvato con DD 7576/2020- assegnazione contributi?*” e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato A), nella parte in cui esclude la ricorrente dall’ammissione del contributo e la colloca al 12° posto della graduatoria, nella prima posizione non utile (**doc.1**);

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso i medesimi.

FATTO

1. La Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare della Regione Toscana (di seguito, anche solo «**Amministrazione**» o «**Regione**») pubblicava, in attuazione della normativa europea, l’avviso recante “*Misura 2.48- Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura*” (di seguito, il «**Bando**»), al fine di finanziare investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, in linea con l’Obiettivo Tematico 3 del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, in un’ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore.

La Misura finanziata dal Bando è finalizzata ad ampliare le prospettive di sviluppo dell’acquacoltura favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche attraverso l’utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale e non alloctone (**doc. 2**, seconda parte, art. 1, p.102).

2. Il Bando, specificamente, aveva ad oggetto *«la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere delle risorse previste per l'attuazione della misura intesa a promuovere / favorire investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura, ed afferente alla Priorità 2 del FEAMP ed in particolare alla Misura di cui all'articolo 48 del Regolamento UE n.508/2014 denominata "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura"»*.

3. L'art. 1 della prima parte del Bando indicava le modalità di presentazione della domanda da trasmettere tramite il sistema informatizzato di ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura che, peraltro, svolge le funzioni di organismo pagatore riconosciuto per le erogazioni in agricoltura) (doc. 2, p. 82).

L'art. 5 del Bando (doc. 2, p. 103), invece, fissava i **“criteri di ammissibilità”** stabilendo: **(i)** all'art. 5.1, i requisiti di ammissibilità da verificare in fase di assegnazione del contributo (a titolo esemplificativo: *“applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente; iscrizione della ditta/ società alla Camera di Commercio”*); **(ii)** all'art. 5.2 i requisiti da controllare in fase di ammissibilità della domanda ed in fase di erogazione del contributo (sostanzialmente, sono elencati in questa disposizione tutti i casi di esclusione per violazione di leggi e regolamenti); **(iii)** all'art. 5.3, gli altri casi di esclusione.

4. La Piscicoltura Orbetello soc. agricola a r.l. (di seguito, la **«Piscicoltura»**) presentava, in data 3 luglio 2020, la propria domanda di ammissione (**doc. 3**), allegando tutta la documentazione richiesta e la relazione tecnica esplicativa del progetto da realizzare (**doc. 4**).

Nello specifico la domanda della ricorrente prevedeva un investimento di Euro 852.325,01 (doc. 3, p. 4), che secondo il Bando sarebbe stato rimborsato per il 50%, avente ad oggetto sia l'introduzione di sistemi innovativi nell'ammmodernamento dell'impianto di acquacoltura ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza degli impiegati del settore.

5. Nella domanda presentata, la Piscicoltura indicava il possesso dei seguenti requisiti che le davano diritto, secondo i criteri stabiliti dal Bando, al seguente punteggio:

- età del legale rappresentante della azienda inferiore ad anni 30 = **punti 0,5** (cfr., doc. 2, p. 113, criterio identificato con "T3");
- collocazione dell'azienda in termini di fatturato e di numero di dipendenti nella categoria Micro, Piccola, Media impresa (PMI) = **punti 0,9** (cfr., doc. 2, p. 113, criterio identificato con "R2");
- recupero impianti dismessi = **punti 1** (cfr., doc. 2, p. 113, criterio identificato con "O1");
- ammodernamento di unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura = **punti 0,224** (cfr., doc. 2, p. 113, criterio indicato con "O6");
- progetto esecutivo provvisorio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie = **punti 0,7** (cfr., doc. 2, p. 114, criterio indicato con "O8").

Il totale dei punti indicati nella domanda di Piscicoltura era dunque pari 3,324.

6. All'art. 2, punto b), della prima parte del Bando (doc. 2, p. 83), era previsto che *“entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, gli uffici regionali competenti per territorio verificano la presenza dei requisiti di accesso previsti all'art. 5 della parte seconda del presente bando ed assegnano un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 della seconda parte del bando. **Le domande non accolte sono archiviate con le relative motivazioni**”*. Mentre al seguente punto c) era specificato che *“**Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista all'art. 6 della Seconda Parte del bando, ad eccezione della relazione descrittiva del progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa**”*.
7. In data 19 agosto 2020, la Regione trasmetteva alla Piscicoltura una comunicazione (doc. 5) con la quale veniva richiesta l'integrazione della domanda presentata con la seguente documentazione:
- (i) documentazione ufficiale e registrata comprovante la disponibilità del bene al momento della presentazione della domanda di Piscicoltura;
 - (ii) allegato 8 bis secondo le disposizioni contenute nell'allegato 8 ter per tutta la compagine societaria e i soci collegati alla ditta in indirizzo, al fine di poter richiedere la certificazione c.d. antimafia per tutti i soggetti menzionati;
 - (iii) l'attestazione o comunicazione di chiusura dell'impianto da parte della ditta che aveva preceduto la Piscicoltura nella gestione del sito aziendale, al fine di dimostrare il recupero dell'impianto dismesso da parte della stessa ricorrente. Si noti in proposito che la Regione, in

relazione a questa specifica richiesta, indicava erroneamente il codice O8 invece di O1, che sarebbe quello stato corretto;

- (iv) lo statuto della Piscicoltura;
- (v) la tabella riepilogativa di confronto dei 3 preventivi richiesti per ogni singola tipologia di acquisto, con la messa in evidenza di quello prescelto ed inserito nella domanda;
- (vi) la planimetria dell'area di impianto dove vengono individuate le vasche o le sezioni dell'impianto interessate dall'ammodernamento dello stesso, qualora lo stesso sia parziale (doc. 5).

8. La Piscicoltura, in data 16 settembre 2020, trasmetteva alla Direzione Regionale la documentazione e i chiarimenti richiesti (**doc. 6**).

9. All'esito dell'istruttoria, sul portale di ARTEA riepilogativo della domanda, appariva ed appare alla data di presentazione del presente ricorso quanto segue (**doc. 7**):

- età del legale rappresentante della azienda inferiore ad anni 30: **punti ammessi 0,5** (cfr., doc. 2, p. 113, criterio indicato con "T3");
- collocazione dell'azienda in termini di fatturato e di numero di dipendenti nella categoria Micro, Piccola, Media impresa (PMI): **punti ammessi 0,9** (cfr., doc. 2, p. 113, criterio indicato con "R2");
- recupero impianti dismessi **punti ammessi 0** (cfr., doc. 2, p. 113, criterio indicato con "O1");
- ammodernamento dell'impianto, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura: **punti ammessi 0,224** (cfr., doc. 2, p. 113, criterio indicato con "O6");

- progetto esecutivo provvisorio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie: **punti ammessi 0,7** (cfr., doc. 2, p. 113, criterio indicato con “O8”).

Per un **totale di punti complessivi riconosciuti dalla Regione pari a 2,324.**

10. Con il Decreto Dirigenziale del 18 marzo 2021, in questa sede impugnato, **comunicato alla Piscicoltura in data 30 marzo 2021**, la Regione approvava la graduatoria dei progetti presentati di cui all'allegato A) del Decreto medesimo indicando in ordine di punteggio i soggetti ai quali doveva essere riconosciuto il contributo ed i soggetti ai quali lo stesso sarebbe stato concretamente assegnato.

Nello specifico, con riguardo alla Piscicoltura, la Regione comunicava che il punteggio assegnato era pari a **1,624**, sulla base dei seguenti criteri (**doc. 8**):

- punto 0,5 per la sussistenza del requisito indicato nel punto T3 dei criteri del Bando (il richiedente ha una età inferiore ad anni 30);
- punto 0,9 per la sussistenza del requisito indicato nel punto R2 dei criteri del Bando (la richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa);
- punto 0,224 per la sussistenza del requisito indicato nel punto O6 dei criteri del Bando (il progetto prevede l'ammodernamento di unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura).

La Regione comunicava quindi un punteggio diverso e inferiore (1,624) da quello risultante dall'esito dell'istruttoria (pari a 2,324) che la stessa Regione aveva pure riconosciuto e continua a riconoscere a mezzo della piattaforma digitale gestita da ARTEA.

Inoltre nessuna motivazione veniva fornita dall'Amministrazione riguardo la mancata valutazione dei punteggi richiesti dalla Piscicoltura nella domanda di partecipazione al Bando e relativi a: O1 (*L'operazione prevedere il recupero di impianti dismessi*) comunque indicato nella domanda e O8 (*Progetto esecutivo provvisorio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie*) che invece, addirittura, pareva essere stato pienamente riconosciuto (come spiegato sopra).

11. Ad ogni modo, la Piscicoltura veniva quindi collocata al 12° posto nella graduatoria dei progetti ammessi al contributo del Bando (**doc. 8**), **pur risultando idonea al riconoscimento del contributo** (per Euro 400.000,00 a fronte della richiesta di 426.162,63), **lo stesso non le veniva assegnato a causa dell'insufficienza delle risorse messe a disposizione.**

IN DIRITTO

A. ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA APPROVATA DALLA REGIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Preliminarmente si osserva il macroscopico errore in cui è incorsa l'Amministrazione.

Come rappresentato ai §§ 9 e 10 vi è una diversità tra il punteggio di **1,624**, di cui alla graduatoria finale approvata con il Decreto Dirigenziale ed il punteggio attribuito e riconosciuto alla Piscicoltura a seguito dell'istruttoria, pari a **2,324** punti, come pubblicato sul sito internet di ARTEA.

In particolare nel Decreto Dirigenziale risultano riconosciuti alla Piscicoltura solo i punteggi relativi ai criteri **T3** (età del legale rappresentante), **R2** (la

Piscicoltura è una Micro, Piccola e Media Impresa) e **O6** (il progetto prevede l'ammodernamento di unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura).

Mentre all'esito dell'istruttoria l'Amministrazione esprimeva parere favorevole, oltre che per la sussistenza dei requisiti menzionati, anche per quello relativo al **criterio O8** (progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e concessioni necessarie), ammettendo la domanda della Piscicoltura con un punteggio di 2,324 (doc. 7).

È stato quindi assegnato alla Piscicoltura un punteggio inferiore rispetto a quello emerso all'esito dell'istruttoria; l'inesatta attribuzione alla ricorrente del corretto punteggio ha provocato una diversa collocazione nella graduatoria della stessa facendola posizionare al n. 12 (prima delle escluse dal contributo) invece che al n. 8 (posizione in cui avrebbe invece avuto accesso al contributo richiesto).

La graduatoria di cui all'allegato A) del Decreto Dirigenziale, con riferimento al posizionamento della Piscicoltura al n. 12, è quindi frutto di un errore che deve essere corretto, riassegnando alla ricorrente la posizione che avrebbe effettivamente dovuto avere.

Sussistono pertanto gli estremi di un errore materiale in quando vi è una differenza tra la volontà espressa dall'amministrazione all'esito della fase istruttoria e la sua rappresentazione finale, che è rilevabile nella graduatoria impugnata.

Per le ragioni esposte si chiede la correzione dell'errore e la rettifica della graduatoria finale.

*

Fermo restando quanto precede, si rileva che la ricorrente ad oggi non è a conoscenza dei motivi per i quali la stessa abbia riportato il punteggio effettivamente comunicato (1,624), poiché il Decreto Dirigenziale impugnato, nell'ammettere i partecipanti al Bando, non ha indicato le ragioni per le quali i criteri identificati dai codici O1 (ripristino impianto dismesso) e O8 (progetto provvisto di autorizzazioni e concessioni) del Bando non sono stati attribuiti alla Piscicoltura.

In effetti, come sopra rappresentato, la ricorrente aveva indicato nella propria domanda di partecipazione un punteggio complessivo di **3,324**, poiché aveva considerato un punto per il criterio O1 (l'impianto in cui è subentrata la Piscicoltura era in effetti in stato di abbandono) e 0,7 punti per il criterio O8.

Con riferimento al criterio O1, nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione chiedeva, tra l'altro, alla Piscicoltura di produrre: (a) la documentazione comprovante la disponibilità del bene al momento della presentazione dell'istanza; (b) l'attestazione di chiusura dell'impianto della ditta ITTIMA e ITTIMA NUOVA nell'anno 2019.

La Piscicoltura produceva i documenti richiesti (doc. 6) e in relazione **al punto**

(a) chiariva che: *“In riferimento ai titoli di disponibilità, si conferma che al momento della presentazione della istanza, la Piscicoltura Orbetello S.r.l. aveva la piena disponibilità del bene sul quale è proposto il progetto di ammodernamento ai sensi della Misura 2.48 del FEAMP.*

La disponibilità deriva da un Contratto di affitto di azienda agricola stipulato in data 12 settembre 2019 tra la stessa Piscicoltura Orbetello S.r.l. e due locatrici complessivamente proprietarie sia degli immobili che dell'attività aziendale: la Ittima S.r.l. e la Ittima Nuova S.r.l. Nell'atto di affitto di azienda, registrato a Tivoli in data 20 settembre 2019 al N° 6091, si fa specifico riferimento al complesso dei beni di proprietà delle due società locatrici nel

complesso rappresentati: dai terreni e dai fabbricati elencati nell'atto ,per quanto attiene la società Ittima S.r.l. ; dall'azienda di piscicoltura “ intesa quale complesso di beni organizzati, materiali e immateriali e contratti” per quanto riguarda la Ittima Nuova S.r.l. La Ittima S.r.l. inoltre conduceva in locazione agraria l'impianto con contratto sottoscritto in data 10 settembre 2019 e registrato alla agenzia delle entrate di Orbetello nella stessa data al numero 001299 serie 3T . Nel contratto di affitto la società Ittima S.r.l. e Ittima Nuova S.r.l. concedono il subentro al contratto di locazione agraria la Piscicoltura Orbetello S.r.l. a far data dal 24 agosto 2019 con termine al 31 dicembre 2022. Nel contratto di affitto di azienda è riportato il corrispettivo concordato tra le parti e le modalità di pagamento (art. 3). Lo stesso articolo e il successivo art. 15 prevedono inoltre la possibilità per la locatrice Piscicoltura Orbetello S.r.l. un diritto di prelazione su tutto il complesso dei beni. Tale opzione potrà essere esercitata fino a 120 giorni prima della data di scadenza del 31 dicembre 2022. Nell'atto inoltre la locataria si impegna a proseguire direttamente il rapporto di lavoro del personale dipendente (art 10). Ad integrazione del contratto di affitto, a seguito dell'uscita del Bando PO Feamp 2014-2020 della REGIONE TOSCANA per la misura 2.48, fra le parti è stato stipulato in data 8 giugno 2020 un “accordo modificativo di contratto di affitto di azienda agricola “nel quale la concessione del godimento decorre dal 24 agosto 2019 e terminerà il 31 dicembre 2025”. Si ritiene di poter affermare come gli atti stipulati garantiscano pienamente i requisiti previsti dall'art. 10 della seconda parte del Bando e dall'art. 71 del Regolamento CE 1303/2013 prevedendo un vincolo di destinazione e inalienabilità di quanto finanziato per almeno 5 anni. Inoltre, ad ulteriore garanzia della Regione Toscana, deve essere evidenziato l'estremo interesse a procedere nell'iniziativa da parte della Piscicoltura Orbetello S.r.l. che corrisponde alle locatrici un canone annuo di 120.000,00 euro per tre anni. Tali importi saranno inoltre detratti dal prezzo di acquisto del bene il cui valore è già stato pattuito nella somma complessiva di 5.100.000,00 euro. Deve esser infine

sottolineato come la Piscicoltura Orbetello S.r.l., oltre a rispettare fedelmente i termini del contratto di affitto, abbia già sostenuto importanti investimenti sull'impianto già in data antecedente la presentazione dell'istanza alla Regione Toscana'.

Con riguardo al punto (b) la Piscicoltura dichiarava che: *“la società Ittima S.r.l. rappresenta uno degli storici impianti di acquacoltura nell'area di Orbetello essendo stato realizzato alla metà degli anni '80 del secolo scorso. L'impianto ha avuto inizialmente uno sviluppo importante e in linea con quello di altri due impianti operanti nella zona, anche grazie alla possibilità di utilizzare una falda salmastra a temperatura costante. Negli ultimi 5 anni, tuttavia l'impianto ha avuto problematiche interne di carattere societario entrando in una situazione di profonda crisi produttiva e finanziaria. Alla crisi ha contribuito anche la situazione di gestione familiare dell'iniziativa che ha dovuto far fronte alla scomparsa, nel breve volgere di poco tempo, dei due amministratori e soci fondatori della società, senza che nel frattempo si fossero formati adeguati ricambi per la gestione operativa. La situazione di crisi è dimostrata anche dalla scelta di costituire una newco nel 2018, la Ittima Nuova, con l'intento di ripartire con un nuovo programma di rilancio. La gestione operativa dell'impianto è risultato frutto di un compromesso tra la proprietà dei terreni e degli immobili rimasta in carico alla Ittima e la conduzione dell'impianto detenuta dalla Ittima Nuova. Tale compromesso non è risultato efficace o comunque sufficiente e nel corso del 2019 la situazione è entrata in una fase di stallo grave con la reale minaccia della perdita delle produzioni residue e dei posti di lavoro presenti. Alla situazione è venuta incontro una startup neo costituita rappresentata dalla Piscicoltura Orbetello, società del gruppo “HDP”, leader in Italia nel settore dell'acquacoltura, che già nel corso del mese di agosto 2019 ha consentito quella iniezione di liquidità per garantire il rilancio dell'impianto consentendo l'approvvigionamento delle materie prime necessarie alla conduzione e il mantenimento dei posti di lavoro. L'accordo tra la Piscicoltura Orbetello e le due società Ittima e Ittima Nuova è stato poi ratificato nel contratto di affitto di*

azienda stipulato in data 12 settembre 2019. Il contratto di affitto, della durata di tre anni e quindi valido sino al 31 dicembre 2022, è anche un impegno alla successiva vendita essendo già stabilito nel contratto stesso il prezzo della futura vendita; i canoni di locazione che la Piscicoltura Orbetello sta corrispondendo alle due società affittuarie sarà inoltre detratto dal contratto di vendita che sarà stipulato entro la data sopra indicata. Le affittuarie hanno comunque poi esteso la concessione del godimento alla Piscicoltura Orbetello sino al 31 /12/ 2025 per garantire i requisiti di inalienabilità del bene previsti dall'art 10 del Bando e in conformità dell'art 71 del regolamento UE 1303 /2013 (allegato "accordo di contratto"). Non è quindi presente una dichiarazione di chiusura dell'impianto ma di fatto la Piscicoltura Orbetello ha avviato una nuova gestione dell'impianto produttivo avendo rilevato, nel contratto di affitto, sia l'uso dei terreni e dei locali sia la gestione dell'impianto intesa "quale complesso di beni, organizzati, materiali e immateriali e contratti". La Piscicoltura Orbetello oltre a garantire l'immissione di liquidità per la gestione degli impianti ha inoltre realizzato una serie di importanti investimenti che saranno ulteriormente implementati con il progetto di ammodernamento di cui alla presente partecipazione al Bando Po Feamp 2014-2020 della Regione Toscana per la misura 2.48. Si allega anche la voltura del riconoscimento comunitario n. 2706 del 27/04/2004 a seguito del subentro in attività di itticoltura da parte di Piscicoltura Orbetello (provvedimento n. 19 del 04/10/2019)".

La Piscicoltura forniva tutti i documenti e chiarimenti richiesti, tuttavia nella graduatoria finale non le venivano attribuiti i punteggi per i criteri O1 e O8, per un totale di punti 1,700.

Sul mancato riconoscimento di tale punteggio (che avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi al 3° posto della graduatoria impugnata), **l'Amministrazione non ha espresso alcuna motivazione violando i principi costituzionali** di legalità, imparzialità e buon andamento che disciplinano

l'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Restano dunque ignote le ragioni per le quali l'Amministrazione, pur avendo richiesto alla ricorrente l'integrazione della documentazione, abbia ommesso di fatto di tenerne conto in sede di graduatoria finale.

Deve inoltre essere evidenziato che, con specifico riguardo al criterio O8, la Regione non ha neppure richiesto integrazioni della documentazione.

Del resto il punteggio relativo a tale criterio, era stato espressamente riconosciuto e attribuito stando alle schermate estratte dal portale ARTEA (doc.7).

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, **i provvedimenti della Pubblica Amministrazione devono essere motivati secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che l'obbligo di motivazione è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione** (così, Cons. Stato, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; 21 aprile 2015, n. 2011; 24 novembre 2016, n. 4959; 23 settembre 2015, n. 4443; 28 luglio 2015, n. 3702; 14 aprile 2015, n. 1875; 24 marzo 2014, n. 1420; 6 dicembre 2016, n. 5150).

*

B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 LEGGE N. 241/1990. OBBLIGO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Occorre evidenziare che se la documentazione prodotta dalla Piscicoltura con la domanda fosse stata carente, la Regione sarebbe stata tenuta a richiedere chiarimenti.

Del resto, così è accaduto con riguardo al criterio O1 previsto dal Bando (cfr., precedente paragrafo del diritto e precedente § 7 della ricostruzione in fatto).

In proposito, l'art. 6 della L. 241/90 stabilisce che: “1. *Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. **In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali (...)**”.*

Quindi, la carenza di qualsiasi elemento formale della domanda può essere sanata attraverso la procedura c.d. “di soccorso istruttorio” di cui al presente comma.

Ed invero, ove tutta la documentazione allegata e richiamata non fosse stata sufficiente a comprovare il punteggio assegnato, in fase di presentazione della domanda o ove non fosse stata sufficiente la documentazione integrata, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto, in caso di ulteriori dubbi e/o incertezze ma pur in presenza di **una domanda completa in ogni sua parte**, applicare la norma indicata e quindi chiedere ulteriori chiarimenti.

La mancata finale attribuzione del punteggio connesso al criterio O8 (pari a 0,7 punti), non è quindi comprensibile in alcun modo:

- né dal punto di vista della mancata richiesta di integrazioni/chiarimenti della Regione, ove questa avesse avuto incertezze sull'attribuibilità del requisito di cui al criterio in questione;
- né perché il punteggio di cui al criterio O8 è stato attribuito regolarmente nella griglia riepilogativa del sito *web* di ARTEA, salvo poi non essere riconosciuto nella graduatoria finale;
- né perché, infine, nel Decreto Dirigenziale la mancata attribuzione del punteggio è stata motivata in alcun modo.

*

C. SULLA DOMANDA CAUTELARE

Nel caso in esame sussistono i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il *fumus* emerge con chiarezza dai motivi sopra esposti; mentre il *periculum* emerge dalla circostanza che l'Amministrazione ha già approvato la graduatoria finale e nominato i vincitori (i primi 11 della graduatoria) con il riconoscimento del contributo economico.

Di fatto, considerando che alla ricorrente sarebbe stato riconosciuto un contributo di Euro 400.000,00 la permanenza degli effetti del provvedimento impugnato rischia di determinare l'esaurimento delle risorse disponibili.

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti, con l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee.

*

D. ISTANZA DI PUBBLICAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerato il numero dei controinteressati si chiede, qualora codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41,

comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami.

Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della Regione dell'Ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità indicate dall'Ill.mo T.A.R. adito.

In via istruttoria si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., l'Amministrazione depositi i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli atti sono stati emanati, quelli in esso citati, rilevanti ai fini della decisione de presente giudizio e che, in mancanza, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti;

P.Q.M.

previa eventuale autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami come sopra richiesto, si chiede:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia del Decreto Dirigenziale n. 4906 del 18 marzo 2021 avente ad oggetto "*FEAMP 2014-2020 misura 2.48: approvazione graduatoria domande di cui al bando approvato con DD 7576/2020 – assegnazione contributi*" e dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato A), nella parte in cui esclude la ricorrente dall'assegnazione del contributo richiesto, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;
- **nel merito**, annullare il Decreto Dirigenziale n. 4906 del 18 marzo 2021 avente ad oggetto "*FEAMP 2014-2020 misura 2.48: approvazione graduatoria domande di cui al bando approvato con DD 7576/2020 – assegnazione contributi*" e

dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato A), nella parte in cui esclude la ricorrente dall'assegnazione del contributo richiesto, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;

- **sempre nel merito**: redigere e pubblicare una nuova graduatoria inserendo tra i vincitori la ricorrente per i motivi esposti;

per l'effetto adottare qualsivoglia, eventuale, provvedimento ritenuto opportuno.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si producono unitamente al seguente ricorso i documenti:

- 1) Decreto Dirigenziale e allegato A).
- 2) Bando concorso.
- 3) Domanda della Piscicoltura.
- 4) Documentazione allegata alla domanda.
- 5) Richiesta integrazione documenti da parte dell'Amministrazione.
- 6) Invio e chiarimenti della documentazione richiesta.
- 7) Schermata esito istruttoria.
- 8) Comunicazione della Regione.
- 9) Allegato A), graduatoria finale.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss., si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad Euro 400.000,00 ed è, pertanto, soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad Euro 650,00.

Roma, 26 maggio 2021

Avv. Marco De Rossi